



Tribunale di Messina
Seconda sezione civile - Ufficio Procedure concorsuali

Il Giudice feriale

vista la proposta di concordato minore ex artt. 74 e ss. del D.Lgs. n. 14/2019 presentata da Catena Carmelo, nato a Ficarra (ME) il 27 maggio 1948, residente in Messina, Via Umberto Fiore n. 31, C.F. CTNCML48E27D569H, esercente attività libero professionale di medico chirurgo ortopedico, assistito dall'Organismo di Composizione della Crisi denominato "O.C.C. - I Diritti del Debitore Messina presso il Segretariato Sociale Sovraindebitamento di Messina", per il tramite del Gestore della crisi avv. Giuseppina Graci, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosario Di Marco e Giuseppe Gentile;

ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Messina ai sensi dell'art. 27 CCII;

rilevato che la proposta è stata formulata tramite Organismo di Composizione della Crisi regolarmente iscritto presso il Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia e che risulta corredata della documentazione prescritta dall'art. 75 CCII;

rilevato che la relazione particolareggiata del Gestore della crisi contiene gli elementi richiesti dall'art. 76 CCII;

ritenuta, allo stato degli atti e sulla base della documentazione prodotta e delle attestazioni rese dall'Organismo di Composizione della Crisi, la sussistenza del requisito soggettivo di cui all'art. 74, comma 1, CCII, trattandosi di professionista in stato di sovraindebitamento, non assoggettabile a liquidazione giudiziale né ad altre procedure concorsuali liquidatorie;

considerato che la proposta è fondata sulla prosecuzione dell'attività professionale esercitata dal debitore e sul contributo reddituale derivante sia dall'attività lavorativa sia dal trattamento pensionistico percepito, con conseguente riconducibilità della stessa al modello del concordato minore in continuità;

rilevato che, allo stato, non emergono atti in frode ai creditori né risultano sussistere le condizioni ostative previste dall'art. 77 CCII;

ritenuta pertanto l'ammissibilità della proposta;

vista l'istanza di concessione delle misure protettive formulata dal ricorrente;

considerato che le misure richieste appaiono funzionali alla conservazione della consistenza patrimoniale e reddituale posta a fondamento del piano concordatario e necessarie ad assicurare il regolare svolgimento della procedura;

rilevato che il debitore ha altresì chiesto la cessazione della trattenuta operata sul proprio trattamento pensionistico in favore di Vivi Banca in forza del contratto di finanziamento assistito da cessione del quinto;

ritenuto che la prosecuzione della predetta trattenuta determinerebbe una significativa sottrazione delle risorse economiche destinate all'esecuzione del piano e comprometterebbe il perseguimento degli obiettivi di risanamento sottesi alla proposta concordataria;

ritenuto pertanto opportuno disporre, nell'ambito delle misure protettive richieste, la sospensione della trattenuta operata sul trattamento pensionistico del debitore sino alla definitività del provvedimento di omologazione, con salvezza delle ulteriori determinazioni che saranno assunte nell'ambito della procedura;

ritenuta altresì opportuna la nomina di un Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 78, comma 2-bis, lett. a), CCII in ragione della complessità della procedura e della disposta applicazione delle misure protettive;

visto l'art. 78 CCII,

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di concordato minore proposta da Catena Carmelo, nato a Ficarra (ME) il 27 maggio 1948, residente in Messina, Via Umberto Fiore n. 31, C.F. CTNCML48E27D569H;

nomina Commissario Giudiziale l'Avv. Marco Merenda;

dispone che, sino alla definitività del provvedimento di omologazione, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari individuali sul patrimonio del debitore, né possano essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dello stesso da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che, per il medesimo periodo, restino sospesi i termini di prescrizione e non si verifichino le decadenze relative ai diritti dei creditori interessati dalla procedura e che non possa essere pronunciata sentenza di apertura della liquidazione controllata;

dispone altresì, sino alla definitività del provvedimento di omologazione, la sospensione della trattenuta operata sul trattamento pensionistico percepito dal debitore in favore di Vivi Banca, in forza del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto richiamato nel ricorso, con obbligo per l'ENPAM di cessare gli accantonamenti e le relative rimesse in favore dell'istituto finanziatore dalla comunicazione del presente decreto;

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e con ogni altra forma di pubblicità prevista dalla legge;

dispone che il Commissario Giudiziale comunichi entro dieci giorni la proposta, la relazione particolareggiata ed il presente decreto a tutti i creditori, indicando altresì l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro recapito qualificato al quale dovranno essere fatte pervenire le dichiarazioni di voto;

fissa ai creditori ammessi al voto il termine del 15 ottobre 2026 entro il quale fare pervenire al Commissario Giudiziale la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato, con l'avvertimento che il creditore dovrà indicare il recapito presso il quale ricevere le comunicazioni della procedura e che, in caso di mancata espressione del voto, il consenso si intenderà prestato ai sensi dell'art. 79, comma 3, CCII;

dispone che il Commissario Giudiziale, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine assegnato ai creditori per l'espressione del voto, depositi relazione sull'esito delle operazioni di voto e sulle comunicazioni pervenute;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente, ai difensori costituiti, al Commissario Giudiziale nominato, a Vivi Banca e all'ENPAM per quanto di rispettiva competenza.

Messina, 4 settembre 2026

Il Giudice feriale
dott. Domenico Armaleo



DOMENICO ARMALEO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
04.09.2026 12:34:58 GMT+02:00